



## COMUNE DI PARMA SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE N. **GC-2018-137** DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA  
**19/04/2018**

L'anno 2018, questo giorno Diciannove (19) del mese di Aprile alle ore 16:55 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Signor Marco Bosi nella sua qualità di Vice Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott. Andrea Ravagnani.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 7 componenti di Giunta di cui appresso:

PIZZAROTTI FEDERICO	PRESENTE
BOSI MARCO	PRESENTE
ALINOVIC MICHELE	PRESENTE
BENASSI TIZIANA	ASSENTE
CASA CRISTIANO	ASSENTE
FERRETTI MARCO	PRESENTE
GUERRA MICHELE	ASSENTE
PACI NICOLETTA LIA ROSA	PRESENTE
ROSSI LAURA	PRESENTE
SELETTI INES	PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (**deliberazione GC-2018-137**) e reca l'oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

**Oggetto:** Accordi ex art. 18 L.R. 20/2000 inerenti le previsioni di trasformazione del territorio programmate nel quinquennio 2009-2014 - POC 08 - non attuate. Approvazione dei criteri e delle modalità inerenti gli adempimenti gestionali connessi e conseguenti. I.E.

# Comune di Parma

Proposta n. 2018-PD-1219 del 17/04/2018

**OGGETTO:** Accordi ex art. 18 L.R. 20/2000 inerenti le previsioni di trasformazione del territorio programmate nel quinquennio 2009-2014 - POC 08 - non attuate. Approvazione dei criteri e delle modalità inerenti gli adempimenti gestionali connessi e conseguenti. I.E.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 30 della L.R. 20/2000 e ss.mm. stabilisce che:
  - *“Il **Piano Operativo Comunale (POC)** è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli **interventi** di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio **da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Trascorso tale periodo, cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate (...)**. In particolare cessano di avere efficacia le previsioni del POC per le quali, alla data di scadenza del termine quinquennale non sia stato adottato o presentato il PUA prescritto dal POC stesso (...)*”;
  - *“Il **POC programma la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità**”;*
  - *“Il **POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui all'art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. Esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali**”;*
- l'Amministrazione Comunale, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 30 comma 10 della L.R. 20 del 2000, per selezionare le trasformazioni urbanistiche da inserire nella programmazione quinquennale 2009-2014 di POC, ha attivato bandi pubblici finalizzati a raccogliere le manifestazioni di interesse e le proposte di intervento più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PSC stesso;
- con deliberazione G.C. n. 616 del 23/07/2007 sono stati approvati i *“Bandi finalizzati alla formazione dei comparti di perequazione urbanistico-ambientale previsti dal*

*Piano Strutturale Comunale costituiti dai nuovi sub-ambiti, dal parco urbano e suburbano, dalla cintura verde e dalle dotazioni territoriali non attuate” (cosiddetto 1° bando POC);*

- con deliberazione G.C. n. 1197 del 3/09/2008 è stato approvato il “2° bando finalizzato alla formazione dei comparti di perequazione urbanistico-ambientale previsti dal Piano Strutturale Comunale nonché alla realizzazione di interventi riferiti all’edilizia residenziale pubblica” (cosiddetto 2° bando POC);
- alla conclusione di tale procedura concorsuale articolata in due fasi, il Comune, relativamente alle proposte ritenute meritevoli, ha stipulato, con i soggetti e gli operatori selezionati, uno specifico “accordo urbanistico” (di seguito denominato anche “accordo di cui all’art. 18”) la cui efficacia, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20/2000, risultava subordinata al recepimento dei suoi contenuti nella pianificazione operativa (POC) in quanto costituente parte integrante e sostanziale della medesima;
- la procedura di formazione del POC sottesa ai vari accordi di cui all’articolo 18 si è concretizzata in più strumenti e atti di programmazione operativa, corrispondenti a diverse varianti urbanistiche, le più significative delle quali sono:
  - quella relativa al cosiddetto 1° POC, approvato con Del. di C.C. n. 57 del 28.05.2009;
  - quelle relative al cosiddetto 2° POC approvate con deliberazioni consiliari:
    - n. 115 del 13.10.2009;
    - n. 126 del 27.10.2009;
    - e n. 98 del 19.10.2010;
- secondo quanto previsto dall’art. 34 commi 8 e 9 della L.R. n.20/2000 gli atti di pianificazione urbanistica comunale sopra menzionati sono stati pubblicati sul BURER e dalla data della pubblicazione essi sono entrati in vigore (ex art. 34 commi 8 e 9 L.R. n. 20/2000);
- conseguentemente, il Piano Operativo Comunale del Comune di Parma, cosiddetto POC 08, relativamente al quinquennio 2009-2014, si è formato in momenti diversi corrispondenti alle diverse e successive fasi di pianificazione riguardanti diversi specifici ed omogenei argomenti che in sintesi hanno riguardato:
  1. l’apparato normativo – NTA e le aree di trasformazione – Schede Norma – del previgente PRG;
  2. i Sub Ambiti di trasformazione del 1° bando POC;
  3. i Sub Ambiti di trasformazione del 2° bando POC;
  4. i Sub Ambiti di trasformazione oggetto di variante specifica di POC, quali ad esempio le aree di proprietà pubblica;
  5. le aree di perequazione urbanistico/ambientale connesse alle previsioni attuative dei Sub Ambiti di trasformazione del 1° e 2° bando POC;

## **ATTESO CHE:**

- il Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 27.3.2007, ha introdotto, tra i suoi capisaldi, il principio della perequazione urbanistica;
- tale principio, come declinato dagli articoli 30 e 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del piano del Piano Strutturale Comunale vigente, è volto a sollecitare:
  - il superamento delle iniquità determinate dal doppio regime dei suoli, ovvero dalla tradizionale divisione tra aree dotate di capacità edificatoria (e destinate alla valorizzazione immobiliare) e aree assoggettate a dotazioni territoriali (e connesse a procedure espropriative);
  - la creazione di un saldo legame tra realizzazione della città privata e realizzazione della città pubblica, connettendo la formazione di nuovo valore immobiliare a concrete contropartite per la collettività e valorizzando altresì il ruolo del cittadino anche per attività di interesse generale (secondo la cosiddetta “sussidiarietà orizzontale”);
  - la realizzazione della città pubblica con minimo o senza alcun onere economico per l’Amministrazione comunale, e dunque la collettività, attraverso la marginalizzazione o l’eliminazione dell’istituto espropriativo;
- la **Giunta Comunale**, in coerenza con i principi perequativi introdotti dal PSC (art. 30 e 31 delle NTA) e con le disposizioni regionali che disciplinano la formazione della pianificazione e programmazione operativa (art. 30 della L.R. 20/2000) con proprie deliberazioni:
  - **n. 729 del 21/05/2008**, come successivamente integrata e sostituita dalla deliberazione n. 1687 del 3/12/2008, **ha approvato i valori economici e le indennità perequative relativi alle opere pubbliche di interesse collettivo fuori comparto**;
  - **n. 1687 del 3/12/2008**,
    - **ha approvato i valori economici del Credito edilizio, del Contributo per la città pubblica e le modalità di contribuzione economica dei Sub Ambiti del 1° e del 2° Bando POC** da applicare nelle fasi gestionali dell’attuazione dei sub-ambiti da inserire nei POC, al fine di giungere alla definizione dei contenuti degli accordi attuativi del POC: ciò per assicurare concretezza, in ragione delle risorse previste, alla contestuale programmazione temporale delle azioni pubbliche necessarie a garantire l’obiettivo primario di una crescita armoniosa del territorio. Attraverso gli accordi attuativi (ex art. 18 L.R. 20/2000) è stato infatti possibile supportare, attraverso pratiche di concertazione, la compartecipazione al meccanismo perequativo, rafforzando la volontà condivisa di attuare le previsioni urbanistiche congiuntamente all’incremento quali-quantitativo delle dotazioni territoriali del comune di Parma e alla contestuale costruzione e miglioramento della città pubblica;
    - **ha approvato le modalità di versamento dei contributi economici per i Sub Ambiti del 1° e del 2° Bando POC e le modalità di presentazione delle garanzie da prestare per la quota parte rateizzabile**. Tali modalità

sono state articolate in funzione sia del tipo di contributo (credito edilizio o città pubblica) sia delle modalità attuative degli interventi pianificati dal POC (Piano Urbanistico Attuativo o Permesso di Costruire Convenzionato), stabilendo che al momento della sottoscrizione dell'accordo attuativo ex art. 18 L.R. 20/2000 fosse versato il solo 25% dell'importo complessivamente dovuto come contributo per la città pubblica, garantendo con polizze fidejussorie la restante quota del 75% nonché la totalità (100%) del contributo relativo al credito edilizio di perequazione;

- **n. 690 del 28/05/2009**, avente ad oggetto "Misure anticrisi - Sostegno all'economia - Pacchetto Urbanistica. Ridefinizione dei valori del credito edilizio dei sub ambiti del 1° e 2° bando POC", **ha approvato la riduzione del valore economico del credito edilizio e del contributo per la città pubblica, mantenendo inalterati i termini di versamento e garanzia delle quote rateizzabili;**
- **n. 1416 del 3/11/2009** ha approvato l'integrazione dei valori del credito edilizio e del contributo perequativo, quantificando un contributo perequativo alla città pubblica anche per le aree valorizzate attraverso la variante di RUE, ed assoggettate alla disciplina di cui agli artt. 1.2.9 - "Contributo perequativo per la città pubblica" e 1.2.4 - "Permesso di costruire convenzionato" (cosiddetti **PCC di RUE**): per tali interventi, la delibera stabilisce che, al momento del rilascio del relativo titolo edilizio, sia versato il 100% del Contributo per la città pubblica calcolato in base alla Superficie Lorda Utile effettivamente attivata;
- **n. 1511 del 11/11/2010** ha approvato la rideterminazione delle modalità di versamento del credito edilizio e del contributo per la città pubblica per i **Sub Ambiti del 1° e del 2° Bando POC**, relativamente alla quota parte del contributo rateizzato al momento della sottoscrizione dell'accordo (75% per la città pubblica e 100% per il credito edilizio), azzerando il versamento della seconda al momento della sottoscrizione della convenzione urbanistica del PUA relativo a ciascun Sub Ambito e spostandone il pagamento alle successive fasi di realizzazione e collaudo delle opere di urbanizzazione. Tale rideterminazione è stata successivamente confermata con atto del Commissario Straordinario n. 152 del 06/03/2012 assunto con i poteri del Consiglio;

**CONSIDERATO CHE** l'Amministrazione Comunale, a fronte della selezione delle aree attuabili nel quinquennio 2009-2014:

- a) **ha operato**, in ossequio alle disposizioni di legge, la contestuale programmazione, a scala urbana, delle opere pubbliche, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature;
- b) **ha concertato** con i sottoscrittori gli accordi ex art. 18, in ossequio al quadro normativo generale ed in coerenza alla pianificazione strategica e operativa locale, che fossero essi stessi a partecipare alla realizzazione della "città pubblica, attraverso il pagamento di un contributo *"perequativo e per la città pubblica"* commisurato alla consistenza edificatoria e alla destinazione del proprio comparto;

- c) **ha stabilito** che ciascun comparto di trasformazione potesse contribuire attraverso il cosiddetto *“contributo perequativo e per la città pubblica”* a sostenere i costi di infrastrutturazione del territorio, al fine di rendere attuabili le trasformazioni urbanistiche oggetto della pianificazione quinquennale, producendo pertanto gli effetti del *“programma pluriennale degli interventi”* richiamato nel comma 4 del menzionato articolo 30 della L.R. n. 20/2000;
- d) **ha introdotto** pertanto nei singoli accordi le obbligazioni inerenti la *“compensazione di opere pubbliche di interesse collettivo fuori comparto”* nonché inerenti le *“indennità perequative”* connesse all’intervento oggetto di inserimento in POC, in coerenza ai principi disciplinati dal PSC (artt. 30 e 31);
- e) **ha provveduto** a sottoscrivere gli accordi di cui all’art. 18 sulla base delle deliberazioni assunte dall’Amministrazione e richiamate in premessa le quali disciplinano le modalità di versamento del **contributo perequativo e per la città pubblica** stabilendo in particolare che:
- il 25% dell’importo dovuto, quale **contributo per la città pubblica**, dovesse essere versato al momento della sottoscrizione del singolo accordo, al fine della sua efficacia, in quanto strettamente connesso con la contestuale attivazione degli interventi sulla *“Città pubblica”* al fine di garantire la sostenibilità complessiva della pianificazione operativa comunale;
  - le restanti quote di contributo in quanto rateizzabili e più strettamente connesse alle successive fasi attuative dei PUA (pari al 75% dell’importo dovuto), venissero garantite da idonee garanzie fidejussorie da prestare al momento della sottoscrizione del singolo accordo;
  - il 100% dell’importo dovuto quale **contributo perequativo**, trattandosi di contributo connesso alla composizione della capacità edificatoria complessiva di ciascun sub ambito di trasformazione, e pertanto correlato alla concreta attuazione dei comparti, venisse interamente garantito da idonee garanzie fidejussorie da prestare al momento della sottoscrizione del singolo accordo;
- f) **ha dato avvio**, successivamente all’avvenuta approvazione del POC 2009-2014 che ha determinato la piena efficacia degli accordi negoziali sottoscritti, alla realizzazione delle necessarie opere pubbliche di interesse collettivo correlate agli interventi pianificati utilizzando le risorse incassate al momento della sottoscrizione degli accordi pubblico-privati a ciò specificatamente destinate, dando con ciò concreta attuazione agli interventi pubblici previsti nel *“programma pluriennale di attuazione”* di cui al POC 2009-2014;

#### **OSSERVATO CHE:**

- a seguito dell’avvenuto recepimento degli accordi nel POC, entro il termine di legge dei 5 anni, ciascun soggetto attuatore che ha sottoscritto gli accordi di cui all’art. 18 L.R. 20/2000 ha avuto la facoltà di presentare, a far tempo da tale data, il Piano Urbanistico Attuativo (o il Permesso di Costruire Convenzionato *“di POC”*) relativo alla propria area;
- entro i termini di vigenza del POC non tutte le previsioni di trasformazione urbanistica per le quali erano stati sottoscritti gli accordi urbanistici (ex art. 18 della L.R. 20/2000), sono state attuate o hanno dato seguito alla presentazione, da parte

dei sottoscrittori, del relativo Progetto Urbanistico Attuativo o Permesso di Costruire Convenzionato;

- al contrario, il Comune ha dato esecuzione ai contenuti dei vari accordi di cui all’art. 18 della L.R. 20/2000 per quanto di sua competenza, ma nella fattispecie di cui al precedente punto la controparte non ha dato corso ai propri adempimenti nei termini previsti, con ciò determinando la “fuoriuscita” delle previsioni urbanistiche dal POC per effetto della cessazione della efficacia delle previsioni del POC stesso, stabilita dall’art. 30 L.R. 20/2000;
- la cessazione dell’efficacia del POC, in alcuni casi, ha determinato l’insorgenza di un contenzioso in ordine alla richiesta della restituzione delle quote di “contributo città pubblica” versate e allo svincolo delle fidejussioni a garanzia degli accordi di cui trattasi;
- risulta opportuno assumere indirizzi atti ad individuare criteri omogenei per l’adozione dei provvedimenti relativi alla fattispecie sopra descritta al fine di contemperare gli interessi pubblici e privati in gioco e di prevenire o limitare i potenziali contenziosi derivanti dall’incertezza;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- nel frattempo, il Comune di Parma, con l’avvenuta adozione del **PSC 2030 (del. C.C. n. 13 del 14.02.2017)** ha esplicitato le nuove strategie di gestione e trasformazione del proprio territorio assumendo il contenimento del consumo di suolo come un principio fondativo ed irrinunciabile: **la tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio sono stati assunti come nuovi paradigmi di qualificazione dell’interesse pubblico;**
- il **PSC 2030**, tenendo conto degli obiettivi ed indirizzi prima richiamati, ha definito le strategie di trasformazione del territorio con la finalità di contenere la tendenza espansionistica e favorire i processi di riqualificazione urbana: ciò ha comportato la **“retrocessione” ad agricolo di molte delle previsioni attuative inerenti Sub Ambiti precedentemente pianificati e non inserite in POC, ovvero per le quali il POC aveva cessato la relativa efficacia;**
- l’Amministrazione, con il nuovo PSC, in coerenza agli obiettivi e alle finalità dallo stesso individuate, ha rivalutato complessivamente la propria politica urbanistica e, conseguentemente, ha riconsiderato anche alcune previsioni inerenti gli ambiti oggetto del POC 2009-2014, con particolare riferimento alla fattispecie dei “comparti scaduti a seguito della intervenuta inefficacia delle previsioni di POC”, traendone le seguenti conclusioni:
  - ✓ alcuni comparti sono stati ricompresi in ambiti agricoli, con ciò determinando una sostanziale differenza rispetto l’originaria previsione tale da pregiudicarne l’inserimento, quale comparto edificatorio, nel nuovo POC;
  - ✓ alcuni comparti risultano compresi in ambiti che il PSC adottato definisce in modo coerente rispetto alla precedente previsione, tuttavia, nell’ambito del futuro Piano Operativo Comunale, si dovrà provvedere ad una ridefinizione dei termini, delle condizioni, e degli eventuali “contributi” connessi alla loro attuazione;

## **PRESO ATTO CHE:**

- come evidenziato nella circolare della Regione Emilia-Romagna PG n. 23900 del 1/02/2010, gli accordi di cui all'art. 18 LR 20/2000 <<si ascrivono alla categoria dei così detti "accordi procedimentali o preliminari" e trovano la loro disciplina generale di riferimento nell'art. 11 della legge 241/1990. (...)>>;
- gli accordi si configurano come uno strumento di cooperazione tra pubblico e privato, frutto dell'incontro della volontà delle parti contraenti nell'esercizio della propria autonomia negoziale, per l'attuazione di scelte urbanistiche volte a conseguire lo sviluppo sostenibile del territorio, il tutto finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico della comunità locale, senza che tuttavia si instauri alcun vincolo di sinallagmaticità tra le rispettive scelte (CdS IV Sezione, Sentenza 3967/2015);
- il decorso del termine quinquennale di validità dello strumento operativo (POC) presupposto e ratio della sottoscrizione degli Accordi ex art. 18 ha di fatto determinato la cessazione degli effetti di detti accordi in quanto parte integrante dello strumento di pianificazione cui accedono;
- le scelte strategiche successivamente maturate dall'Amministrazione in sede di adozione del nuovo strumento di governo del proprio territorio (PSC 2030) hanno comportato la necessità rivedere le iniziative relative agli accordi scaduti;
- compete all'organo esecutivo dell'Ente assumere le determinazioni inerenti l'individuazione dei criteri e delle scelte conseguenti nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza e di parità di trattamento, in analogia al ruolo che la medesima legge attribuisce all'Ente di governo per la fase di proposizione dei contenuti discrezionali degli accordi (art. 18 della L.R. 20/2000);
- la cessazione degli effetti degli accordi, a seguito dell'intervenuta decorrenza dei termini di attuazione del POC 2009-2014, non può avere effetto retroattivo, e pertanto non può riguardare le prestazioni dell'accordo che al momento della sua avvenuta inefficacia abbiano già avuto piena esecuzione, mentre spiega i suoi effetti sulle pattuizioni non ancora eseguite, quali appunto l'attuazione dell'intervento e il pagamento delle quote di contributo perequativo e per la città pubblica rateizzate per le quali, al momento della sottoscrizione degli accordi era stata presentata la relativa garanzia fidejussoria;

**RILEVATO CHE** a fronte della avvenuta decadenza delle previsioni di POC 08 (periodo 2009-2014) non attuate e della conseguente "cessazione degli effetti" degli accordi, nonché alla luce delle mutate strategie di gestione e trasformazione del territorio assunte con il nuovo PSC 2030 e della conseguente e correlata rivalutazione dell'interesse pubblico generale, risulta oggi possibile assumere precise ed univoche determinazioni in ordine agli adempimenti conseguenti alla perdita di efficacia di detti Accordi, in quanto:

- ✓ è venuta meno la necessità di acquisire le corrispondenti aree di perequazione non venendo attuato l'intervento di trasformazione precedentemente pianificato;



- ✓ è venuto meno il nesso causale tra la quota parte di opere pubbliche da realizzare contestualmente alle successive fasi di attuazione degli interventi previsti in ciascun sub ambito (quota del contributo città pubblica rateizzata), consentendo di liberare le relative garanzie;
- ✓ si può procedere pertanto alla restituzione delle polizze fidejussorie prestate al momento della sottoscrizione degli accordi;

**RITENUTO** necessario esplicitare i seguenti criteri e modalità da adottarsi nei procedimenti di cui agli accordi ex art. 18 L.R. 20/2000 relativi alle previsioni del POC per le quali, alla data di scadenza del termine quinquennale non sia stato adottato o presentato il PUA prescritto dal POC stesso:

### **1. Restituzione del “contributo perequativo della città pubblica”**

A seguito dell'intervenuta cessazione degli effetti degli Accordi ex art. 18 L.R. 20/2000 per scadenza del POC, non si procederà alla restituzione/rimborso di quanto già corrisposto al Comune di Parma da ciascun soggetto attuatore in sede di stipula di detti accordi in quanto:

- a) ciascun operatore ha aderito volontariamente al bando pubblico promosso dall'A.C. finalizzato a pianificare l'attuazione degli interventi nel quinquennio 2009-2014, consapevole della durata dello strumento di programmazione operativa e delle ricadute derivanti dalla sua scadenza senza che si fosse dato seguito alla presentazione dei progetti urbanistici di trasformazione;
- b) l'Amministrazione, al fine di garantire la corretta pianificazione delle trasformazioni del territorio, coordinando la realizzazione della città pubblica e della città privata, ha operato la contestuale programmazione degli interventi pubblici dando seguito, per la parte di propria competenza, alla realizzazione delle “opere pubbliche di interesse collettivo fuori comparto” ma necessarie per assicurare la sostenibilità complessiva degli interventi sulla città, utilizzando le risorse incassate a ciò specificatamente destinate;
- c) la cessazione degli effetti degli accordi, essendo intervenuta a seguito dell'avvenuta decorrenza dei termini di attuazione del POC 2009-2014, non può avere effetto retroattivo, e pertanto non può riguardare le prestazioni dell'accordo che al momento della sua avvenuta inefficacia abbiano già avuto piena esecuzione, mentre deve essere riferita alle sole pattuizioni non ancora eseguite, quali appunto l'attuazione dell'intervento e il pagamento delle quote di contributo perequativo e per la città pubblica rateizzate per le quali, al momento della sottoscrizione degli accordi era stata presentata la relativa garanzia fidejussoria;

### **2. Restituzione delle garanzie fidejussorie**

L'Amministrazione, su specifica richiesta degli aventi titolo, procederà alla restituzione delle polizze fidejussorie prestate a garanzia del contributo perequativo e per la città pubblica rateizzato da ciascun soggetto attuatore in sede di stipula dell'Accordo ex art. 18 L.R. 20/00 in quanto l'intervenuta cessazione degli effetti dell'accordo procedimentale urbanistico alla scadenza del termine quinquennale di legge (art. 30 L.R. 20/2000) determina l'improcedibilità della realizzazione delle previsioni urbanistiche

sottese all'accordo medesimo, e conseguentemente l'insussistenza dei presupposti causali per poter pretendere il versamento dei correlati adempimenti economici;

**PRECISATO** che la restituzione delle garanzie prestate non ha alcuna incidenza sulle previsioni di bilancio;

**VALUTATA PERTANTO** l'opportunità, per le motivazioni prima esplicitate, di procedere all'approvazione dei sopra esposti criteri e modalità di disciplina degli effetti derivanti dall'avvenuta scadenza del POC 08 con particolare riferimento alle previsioni non attuate di cui agli Accordi ex art. 18 L.R. 20/2000 in esso recepiti, così da fornire indirizzi univoci agli uffici al fine di assicurare omogeneità di trattamento tra gli operatori;

**VISTI:**

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 30 luglio 2013, n. 15 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del Comune di Parma;

**ATTESO CHE** la nuova legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, all'art. 4 comma 4 disciplina i termini e le procedure per attuare le previsioni del PSC, del POC e del RUE vigenti, richiamando in tal caso la vigenza delle disposizioni della L.R. 20/2000;

**DATO ATTO CHE** la presente deliberazione è stata istruita dal Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, ing. Dante Bertolini, Responsabile del procedimento;

**VISTO** il decreto del Sindaco di Parma DSFP/2018 N. 38 prot. n. 80905 del 13.04.2018 col quale è stato conferito all'Ing. Dante Bertolini l'incarico di dirigente titolare della struttura di livello dirigenziale denominata "Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio";

**PRESO ATTO CHE,** benché la presente deliberazione non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, sia opportuno che il Settore preposto a garantire gli equilibri finanziari dell'Ente possa prenderne atto formalmente fin dalla sua predisposizione;

**ACQUISITI** gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, nonché l'attestazione di copertura finanziaria, se richiesta, ai sensi dell'art. 153 del TUEL n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;

**ACQUISITO** il parere di conformità di cui all'art. 70, comma 1, del vigente Statuto Comunale come in atti;

**RAVVISATA** la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante l'opportunità di dar seguito con tempestività agli atti gestionali conseguenti al fine di dare risposta alle istanze di restituzione già presentate;

## **DELIBERA**

- **di dichiarare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di approvare** i criteri e le modalità inerenti gli adempimenti gestionali connessi e conseguenti all'avvenuta cessazione degli effetti degli Accordi ex art. 18 L.R. 20/2000 come di seguito esplicitati:

### **1. Restituzione del “contributo perequativo della città pubblica”**

A seguito dell'intervenuta cessazione degli effetti degli Accordi ex art. 18 L.R. 20/2000 per scadenza del POC, non si procederà alla restituzione/rimborso di quanto già corrisposto al Comune di Parma da ciascun soggetto attuatore in sede di stipula di detti accordi in quanto:

- a) ciascun operatore ha aderito volontariamente al bando pubblico promosso dall'A.C. finalizzato a pianificare l'attuazione degli interventi nel quinquennio 2009-2014, consapevole della durata dello strumento di programmazione operativa e delle ricadute derivanti dalla sua scadenza senza che si fosse dato seguito alla presentazione dei progetti urbanistici di trasformazione;
- b) l'Amministrazione, al fine di garantire la corretta pianificazione delle trasformazioni del territorio, coordinando la realizzazione della città pubblica e della città privata, ha operato la contestuale programmazione degli interventi pubblici dando seguito, per la parte di propria competenza, alla realizzazione delle “opere pubbliche di interesse collettivo fuori comparto” ma necessarie per assicurare la sostenibilità complessiva degli interventi sulla città, utilizzando le risorse incassate a ciò specificatamente destinate;
- c) la cessazione dell'efficacia degli accordi, essendo intervenuta a seguito dell'avvenuta decorrenza dei termini di attuazione del POC 2009-2014, non può avere effetto retroattivo, e pertanto non può riguardare le prestazioni dell'accordo che al momento della sua avvenuta inefficacia abbiano già avuto piena esecuzione, mentre deve essere riferita alle sole pattuizioni non ancora eseguite, quali appunto l'attuazione dell'intervento e il pagamento delle quote di contributo perequativo e per la città pubblica rateizzate per le quali, al momento della sottoscrizione degli accordi era stata presentata la relativa garanzia fidejussoria;

### **2. Restituzione delle garanzie fidejussorie**

L'Amministrazione, su specifica richiesta degli aventi titolo, procederà alla restituzione delle polizze fidejussorie prestate a garanzia del contributo

perequativo e per la città pubblica rateizzato da ciascun soggetto attuatore in sede di stipula dell'Accordo ex art. 18 L.R. 20/00 in quanto l'intervenuta cessazione degli effetti dell'accordo procedimentale urbanistico alla scadenza del termine quinquennale di legge di validità del POC (art. 30 L.R. 20/2000) determina l'improcedibilità della realizzazione delle previsioni urbanistiche sottese all'accordo medesimo, e conseguentemente l'insussistenza dei presupposti causali per poter pretendere il versamento dei correlati adempimenti economici;

- **di dare esplicito** mandato ai dirigenti, ciascuno per la propria specifica competenza, di dare esecuzione a quanto stabilito dalla presente deliberazione, assumendo i necessari e conseguenti atti gestionali;
  
- **di prendere atto:**
  - che la restituzione delle garanzie prestate non ha alcuna incidenza sulle previsioni di bilancio;
  - che, benché la presente deliberazione non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, sia opportuno che il Settore preposto a garantire gli equilibri finanziari dell'Ente possa prenderne atto formalmente fin dalla sua predisposizione;
  
- **di dare atto che** la presente deliberazione è stata istruita dal Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, ing. Dante Bertolini, Responsabile del procedimento;
  
- **di prendere atto:**
  - degli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, nonché l'attestazione di copertura finanziaria, se richiesta, ai sensi dell'art. 153 del TUEL n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
  - del parere di conformità di cui all'art. 70, comma 1, del vigente Statuto Comunale come in atti;
  
- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante l'opportunità di dar seguito con tempestività agli atti gestionali conseguenti al fine di dare risposta alle istanze di restituzione già presentate.

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

P.D. n. 2018-PD-1219 del 17/04/2018

**PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000**

Sulla proposta n. 2018-PD-1219 del 17/04/2018 del SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:

Accordi ex art. 18 L.R. 20/2000 inerenti le previsioni di trasformazione del territorio programmate nel quinquennio 2009-2014 - POC 08 - non attuate. Approvazione dei criteri e delle modalità inerenti gli adempimenti gestionali connessi e conseguenti. I.E.

si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1<sup>^</sup>, TUEL n. 267 del 18.8.2000

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato  
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

P.D. n. 2018-PD-1219 del 17/04/2018

**PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000**

Sulla proposta n. 2018-PD-1219 del 17/04/2018 del Settore SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:

Accordi ex art. 18 L.R. 20/2000 inerenti le previsioni di trasformazione del territorio programmate nel quinquennio 2009-2014 - POC 08 - non attuate. Approvazione dei criteri e delle modalità inerenti gli adempimenti gestionali connessi e conseguenti. I.E.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario da atto che la presente deliberazione, allo stato attuale, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario  
o suo delegato  
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

*DELIBERAZIONE N. GC-2018-137 DEL 19/04/2018*

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo [www.comune.parma.it](http://www.comune.parma.it).

IL SEGRETARIO GENERALE  
RAVAGNANI

IL SINDACO  
PIZZAROTTI

DELIBERAZIONE N. *GC-2018-137* del *19/04/2018*

Il sottoscritto Funzionario Responsabile della S.O. Supporto Organi Istituzionali del Servizio Segreteria Generale e Affari Generali,

visti gli atti d'ufficio,

visto l'atto di delega a firma del Segretario Generale prot. n.185338 del 04/09/2017,

**a t t e s t a**

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/04/2018 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 23/04/2018 come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva in data 19/04/2018 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
OPPICI